



SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
I COMUNI dell'ATS VEN_
e
l'AZIENDA ULSS n.

per l'esercizio di funzioni delegate a titolarità comunale

Approvata dal Comitato dei Sindaci di Ambito dell'ATS VEN_____ nella seduta del_____



Sommario

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO	4
ART. 2 – SERVIZI E INTERVENTI DELEGATI	5
ART. 3 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO	5
ART. 4 – GOVERNANCE	5
ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI	6
ART. 6 – REVOCA DELLA DELEGA RICHIESTA DALL'ATS	6
ART. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO	6
ART. 8 – DURATA E RECESSO	7
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI	7
ART. 10 – NORME FINALI	7
Allegato A	9
Allegato B	10



90a932c0



FIRMATARI E PREAMBOLO

L'anno nel giorno ____ del mese di _____, presso la sede _____

TRA

- Il Comune di/Ente _____, con sede legale in _____ (____), CAP _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____, rappresentato dal sig. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____;

- _____

E

l'Azienda ULSS (Unità Locale Socio-Sanitaria) n. _____, con codice fiscale n. _____ con sede a _____ in persona del Direttore Generale in esecuzione della deliberazione ULSS n. ____ del _____, di seguito "Azienda ULSS"

PREMESSO

1. che la L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" rappresenta la normativa nazionale di riferimento per i servizi sociali, incentrata sul principio di sussidiarietà, di programmazione e di integrazione socio-sanitaria;
2. che i Comuni sono titolari di "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità" (art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare della funzione socio-assistenziale ai sensi della normativa vigente;
3. che ai sensi della Legge n. 234/2021, art. 1, commi 159 – 171 l'ATS è individuato quale dimensione territoriale e organizzativa necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS, nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata degli stessi sul territorio, concorrendo al contempo alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale;
4. che la Legge n. 33/2023 dispone le deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane e che il D.Lgs. attuativo n. 29/2024, all'art. 24, interviene sulle "funzioni degli ambiti territoriali sociali" e del loro rapporto con i distretti sanitari;
5. che i Comuni ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 9/2024 "Funzioni dei comuni" sono titolari della funzione socio-assistenziale ai sensi della normativa vigente e gestiscono nella forma associata dell'ATS di cui all'articolo 9, quale dimensione organizzativa necessaria, le funzioni strategiche di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione del sistema locale dei servizi sociali;
6. che ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 9/2024 "Gestione associata", "I Comuni esercitano in forma associata e attraverso un'ideale e stabile organizzazione la funzione socio-assistenziale e in particolare realizzano i LEPS, al fine di garantire modalità uniformi di assistenza sociale tenendo conto delle esigenze dell'integrazione socio-sanitaria";
7. che ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2024 "L'esercizio associato della funzione socio-assistenziale è realizzato attraverso gli ATS di cui all'art. 9". Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo i Comuni individuano, tra le forme associative con personalità giuridica di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quella maggiormente adatta a perseguire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di propria competenza, scegliendo



90a932c0



preferibilmente la forma dell'azienda speciale consortile pubblica, di cui agli artt. 31 (Consorti) e 114, comma 1 (Aziende speciali) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. È fatta salva per i Comuni capoluogo la facoltà di continuare ad avvalersi della forma della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, qualora tale forma associativa sia stabilmente costituita e la scelta sia supportata da un'adeguata analisi dei costi e benefici presentata alla Giunta regionale da parte dei Comuni partecipanti;

8. che l'art. 6, comma 1 della L.R. n. 9/2024 prevede che “Allo scopo di garantire l'integrazione socio-sanitaria e la gestione unitaria dei servizi, le Aziende ULSS concorrono, attraverso atti di intesa con gli ATS, all'attuazione dei LEPS e degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel rispetto della normativa nazionale e regionale”; che il comma 2 del medesimo art. 6 prevede che “Le Aziende ULSS, ove delegate dai Comuni in forma associata e previa convenzione, assicurano le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all'articolo 3 septies, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nei limiti delle risorse finanziarie conferite e in conformità a quanto definito dal Piano di Zona di cui all'articolo 13”; infine, che al comma 3 dell'articolo 6 si dispone che: “Le Aziende ULSS partecipano alla predisposizione del Piano di Zona, di cui all'articolo 13, per la parte di integrazione socio-sanitaria nei limiti della presente legge”;
9. che ai sensi dell'art. 9, comma 1 ultimo periodo della L.R. n. 9/2024 “Il Comitato dei Sindaci di Distretto, per le funzioni e le materie oggetto della presente legge assume la denominazione di Comitato dei Sindaci di Ambito”;
10. che ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 9/2024 “Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per ciascuna forma associativa richiamata dall'art. 8, il Comitato dei Sindaci di Ambito svolge le funzioni dell'organo assembleare”;
11. che è compito del Comitato dei Sindaci di Ambito definire le forme di collaborazione e coordinamento con i diversi soggetti che intervengono in materia di interventi e servizi sociali del sistema integrato, andando anche ad individuare le funzioni il cui svolgimento è delegato all'Azienda Ulss;
12. che l'art. 7 della L.R. n. 55/1994 disciplina gli oneri per la realizzazione di servizi socio-assistenziali delegati;
13. che l'ATS VEN_ intende avvalersi della collaborazione dell'Azienda ULSS n. _ per la gestione di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 9/2024 e, nella fase transitoria prevista dall'art. 19 della L.R. n. 9/2024, per la gestione di eventuali materie sociali;
14. che l'Azienda ULSS si è resa disponibile ad accettare la delega secondo quanto disposto dalla presente convenzione;
15. che il Comitato dei Sindaci di ATS VEN_ nella seduta del _____ ha espresso l'assenso all'approvazione del testo della presente Convenzione condividendone finalità, contenuti e misure gestionali, nonché i relativi impegni amministrativo-contabili, rinviando ai rispettivi Consigli Comunali la formale approvazione della stessa così come la direzione generale dell'Azienda ULSS ;
16. che con propri atti deliberativi, i Consigli Comunali dei Comuni componenti l'ATS hanno approvato il testo della presente convenzione, recepita dall'Azienda ULSS con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____ ;

Tutto ciò premesso le parti sopra rappresentate convengono quanto segue.

ART 1 – FINALITÀ E OGGETTO

La presente convenzione ha lo scopo di regolare i reciproci rapporti tra l'ATS VEN_ n. e l'Azienda ULSS al fine di garantire prestazioni efficienti, efficaci e qualitativamente elevate, accessibili a tutti i cittadini residenti nei comuni dell'ATS VEN_ e a tutti coloro che ne abbiano diritto a norma di legge.



Per raggiungere la finalità di cui al comma precedente, l'Azienda ULSS si impegna a gestire le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria delegate e, nella fase transitoria prevista, le materie sociali delegate dall'ATS VEN_ n. elencate nell'Allegato A, in conformità a quanto stabilito nelle schede di servizio di cui al successivo art. 2 e secondo le modalità di cui all'art. 3; mentre l'ATS, titolare della funzione delegata, si impegna a disciplinare i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni verificandone l'attuazione.

ART. 2 – SERVIZI E INTERVENTI DELEGATI

Della presente convenzione fanno parte integrante e sostanziale le schede dell'Allegato B in cui è specificato per ogni funzione delegata:

- a. Mission;
- b. Organizzazione del servizio;
- c. Funzioni e attività;
- d. Target;
- e. Sistema di valutazione

ART. 3 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'individuazione, la programmazione e le modalità di gestione dei servizi/interventi delegati sono definite dal Comitato dei Sindaci di Ambito.

Qualora per la realizzazione di specifiche attività progettuali afferenti ai servizi delegati sia necessario e/o opportuno affidare ulteriori specifici compiti all'Azienda ULSS, i relativi aspetti tecnici, gestionali ed economico-finanziari dovranno essere valutati congiuntamente e concordati con l'Azienda stessa.

I rapporti tra le parti sono ispirati al principio di fiducia, di leale collaborazione, di continuità assistenziale, di solidarietà e sono finalizzati alla costruzione di una rete di servizi sociali, che devono essere organizzati nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. n. 9/2024.

L'Azienda ULSS si impegna a raggiungere gli obiettivi previsti nelle schede di cui all'Allegato B, a rispettare le programmazioni definite in sede di Comitato dei Sindaci di Ambito e a contenere i costi nei limiti delle risorse finanziarie conferite e in conformità a quanto definito dal piano di zona e a supportare, per quanto di competenza, l'ATS VEN_ delegante nell'assolvimento dei debiti informativi regionali e nazionali.

L'Azienda ULSS individua nel Direttore dei Servizi Socio Sanitari il proprio referente per gli interventi/servizi delegati, con funzioni di interfaccia e di collegamento nei rapporti con l'ATS.

L'Azienda ULSS, per la gestione degli interventi/servizi delegati, si avvale di strutture organizzative, attrezzature e personale proprio e può avvalersi anche dei soggetti di cui all'art. 7 della L. R. n. 9/2024.

ART. 4 – GOVERNANCE

L'ATS con il supporto dei propri uffici ha il compito di:

- di monitorare lo stato di attuazione di quanto previsto nella presente Convenzione;
- di analizzare l'efficacia delle scelte organizzative ed operative;



- di far emergere le eventuali criticità o nuovi bisogni che si dovessero presentare nel corso della gestione dei servizi, anche sotto il profilo amministrativo e contabile e proporre le relative soluzioni.

ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI

L'Azienda Ulss può assumere la gestione delle prestazioni individuate all'art.1 su delega dell'ATS, con oneri a totale carico dello stesso e nei limiti delle risorse conferite.

Gli oneri a carico dell'ATS comprendono quelli relativi al personale, anche, se del caso, per le necessarie sostituzioni, e tutti quelli diretti e indiretti di gestione, inclusi quelli relativi alla messa a disposizione di spazi, postazioni, dotazioni strumentali, supporti logistici ed ogni altro costo che da essi possa discendere. Ogni onere sarà oggetto di specifica contabilizzazione.

Resta fermo il principio della totale copertura di ogni onere sostenuto dall'Azienda Ulss in ragione delle deleghe degli interventi/servizi da parte dell'ATS, tenuto conto di variabili quali la valutazione dei fabbisogni, la definizione degli standard dei servizi e/o implementazione di nuovi servizi.

Sia nel caso in cui l'ATS scelga la forma associativa della convenzione (solo per i Comuni capoluogo), sia nel caso in cui l'ATS scelga la forma associativa con personalità giuridica e in particolare l'Azienda speciale consortile, il bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del distretto viene sottoposto all'approvazione del Comitato dei Sindaci di Ambito.

La quota annuale dovuta dall'ATS può essere versata in rate così stabilite: [...].

In caso di ingiustificato ritardo nel versamento anche di una sola rata da parte dell'ATS, l'Azienda ULSS si riserva di avviare la procedura di cui al successivo art. 7.

Al fine di supportare l'ATS nei compiti istituzionali e negli obblighi di rendicontazione annualmente, e comunque non oltre il 30 giugno, l'Azienda ULSS presenta, unitamente al bilancio consuntivo approvato, specifica relazione tecnica attuativa dei contenuti della delega.

ART. 6 – REVOCA DELLA DELEGA RICHIESTA DALL'ATS

L'ATS che intenda revocare la delega conferita all'Azienda ULSS per la gestione di uno o più servizi di cui all'Allegato A comunica la propria intenzione al Direttore Generale dell'Azienda ULSS entro il 30 giugno, affinché la revoca possa essere efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La decisione - recepita con atto del Consiglio Comunale - dovrà essere formalizzata e trasmessa ufficialmente all'ULSS e al Comitato dei Sindaci di Ambito.

La revoca è efficace dal 1° gennaio successivo a quello della comunicazione formale se è stato osservato il termine del 30 giugno di cui al primo comma; se tale termine non è stato osservato, è efficace dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla comunicazione formale.

ART. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO

La risoluzione anticipata del rapporto convenzionale per volontà dell'ATS è possibile in caso di gravi inadempienze da parte dell'Azienda ULSS nella gestione degli interventi e servizi delegati a favore dei residenti dei Comuni costituenti l'ATS. Le gravi inadempienze devono essere contestate per iscritto, via pec, al Direttore Generale dell'Azienda ULSS, entro 20 giorni da quando si sono verificate, e contenere il riferimento del presente articolo e la richiesta di trovare una soluzione condivisa entro trenta giorni dalla contestazione. Nel caso in cui la vertenza non venga risolta, l'ATS deve formalizzare la risoluzione del rapporto convenzionale e la revoca della delega di uno o più servizi dell'Allegato A, inviando copia all'ULSS.



Qualora la comunicazione di revoca della delega pervenga all'ULSS entro il 31 marzo, la risoluzione e la revoca hanno effetto dall'1 luglio successivo; qualora pervenga tra il 1 aprile e il 30 settembre, la risoluzione e la revoca hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo; qualora pervenga fra l'1 ottobre e il 31 dicembre, la risoluzione e la revoca hanno effetto dal 1 luglio dell'anno successivo.

La risoluzione anticipata del rapporto convenzionale per volontà dell'Azienda ULSS è possibile in caso di mancato versamento, anche di una sola delle quote annuali ai sensi dell'art. 5.

L'inadempimento nel versamento delle quote a carico dell'ATS deve essere formalmente contestato dall'Azienda ULSS n. e contenere la diffida ad adempiere entro trenta giorni. La contestazione deve essere inviata per conoscenza al Comitato dei Sindaci di Ambito. Trascorso senza esito il termine, il rapporto convenzionale con l'ATS si intende risolto e la competenza della gestione dei servizi ritorna in capo all'ATS con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, fermo restando l'obbligo del versamento della quota annuale non ancora versata con applicazione degli interessi moratori.

I costi sostenuti dall'Azienda Ulss per il recupero coattivo delle somme dovute e non versate saranno a carico dell'ATS inadempiente.

ART. 8 – DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha validità annuale dalla data di sottoscrizione e conserva efficacia fino a quella successiva. La convenzione può essere rinnovata per egual periodo mediante accordo espresso fra le parti.

La risoluzione anticipata del rapporto convenzionale può realizzarsi per sopraggiunta impossibilità ad erogare le prestazioni per cause non imputabili all'ULSS o all'ATS per modifica del quadro normativo di riferimento. La presente convenzione può essere risolta nel periodo di vigenza, in caso di riordino dell'assetto organizzativo e istituzionale da parte degli enti competenti.

Ciascuna delle parti può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale del presente atto, ove ciò non risulti in contrasto con la legislazione statale o regionale, mediante l'adozione di apposito atto e formale comunicazione alla controparte _____ a mezzo PEC, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

Con riferimento al trattamento dei dati personali degli interessati, le parti sono titolari autonomi. L'ATS con personalità giuridica ovvero, nel caso della convenzione, l'Ente capofila di ATS VEN n. __, i comuni ad esso afferenti e l'Azienda Ulss sono contitolari del relativo trattamento nell'ambito degli interventi dedotti nel presente atto, ciascuna per le proprie competenze. Le parti si impegnano nei termini a regolare con successivo atto il rapporto di contitolarità tra le stesse instaurato.

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nonché alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi all'esplicazione del presente atto.

ART. 10 – NORME FINALI

Qualora, nel corso del periodo di validità della presente convenzione, l'ATS intenda aggiornare o modificare i contenuti di una o più schede dei servizi delegati di cui all'allegato B, oppure delegare all'Azienda ULSS servizi ulteriori rispetto a quelli elencati nell'Allegato A, adottano la proposta in sede di Comitato dei Sindaci di Ambito.



Qualora l'ULSS accolga formalmente la richiesta, quantificando i costi gestionali aggiuntivi, le parti assumono, secondo le rispettive competenze, gli atti conseguenti necessari per modificare o adeguare i relativi allegati.

Fermo quanto specificamente previsto dagli art. 6 e 7, in ogni caso di controversia le parti si impegnano a ricercare una soluzione in via bonaria.

Per la disciplina di quanto non espressamente regolato nella presente convenzione trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

L'imposta di bollo è a carico _____, assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate n._.

La presente Convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131 con oneri a carico della parte che lo richiede.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990, il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 o con altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del medesimo D.Lgs. n. 82/2005.

Per il Comune di _____ (Firmato digitalmente)

Per il Comune di _____ (Firmato digitalmente)

Per il Comune di _____ (Firmato digitalmente)

Per l'Azienda ULSS n. _____ (Firmato digitalmente)



90a932c0



Allegato A

CONVENZIONE ATS VEN__AZIENDA ULSS n.__
ELENCO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI OGGETTO DI DELEGA

- 1.
- 2.
- 3.



90a932c0



Allegato B

**CONVENZIONE ATS VEN __Azienda ULSS n. __
SERVIZI DELEGATI: ALLEGATO B SCHEDE**

Denominazione Intervento/Servizio delegato

Mission

Target

Funzioni e Attività

Organizzazione del servizio

Sistema di valutazione



90a932c0

